



CITTA' DI CAMOGLI
(*PROVINCIA DI GENOVA*)

NUOVO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ALL. A)

**Approvato con
Deliberazione CC. N. 65**

In Data 18.05.2009

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI CAMOGLI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 – Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 – Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 7 – Pubblicità del Regolamento

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 – Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 9 – Occupazione di suolo pubblico
- Art. 10 – Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 11 – Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile
- Art. 12 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 13 – Installazione di tende solari
- Art. 14 – Installazione di vetrine
- Art. 15 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 16 – Commercio su aree pubbliche
- Art. 17 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 18 – Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 19 – Collocamento di condutture
- Art. 20 – Occupazione temporanea con imbarcazioni

TITOLO III – PULIZIA NEI CENTRI ABITATI

- Art. 21 – Disposizione di carattere generale
- Art. 22 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 23 – Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 24 – Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 25 – Sgombero della neve

TITOLO IV – ESTETICA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 26 – Manutenzione degli edifici
- Art. 27 – Mantenimento di terreni ed aree private
- Art. 28 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 29 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 30 – Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 31 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 32 – Battitura di panni e tappeti
- Art. 33 – Pattumiere e recipienti con rifiuti

Art. 34 – Aree e terreni confinanti col suolo pubblico

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA

Art. 35 – Inquinamento acustico

Art. 36 – Attività produttive commerciali e assimilabili

Art. 37 – Infrastrutture

Art. 38 – Attività temporanee

Art. 39 – Cantieri edili

Art. 40 – Attività che non necessitano di autorizzazione

Art. 41 – Attività soggette a comunicazione

Art. 42 – Poteri del Sindaco

Art. 43 – Norme particolari per gli esercizi pubblici

Art. 44 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni (rumori nelle case)

Art. 45 – Rumori fastidiosi

Art. 46 – Venditori, suonatori ambulanti ed artisti di strada

Art. 47 – Rumori nei locali pubblici e privati

Art. 48 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 49 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

TITOLO VI – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 50 – Circolazione di animali

Art. 51 – Diritti degli animali e loro maltrattamento

Art. 52 – Custodia dei cani e degli animali

Art. 53 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 54 – Imbrattamento causato dalle deiezioni

Art. 55 – Divieti

Art. 56 – Norme di rinvio

TITOLO VII – DIVIETI

Art. 57 – Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 58 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

Art. 59 – Materiale maleodorante

Art. 60 – Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Art. 61 – Vasche e fontane

Art. 62 – Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

Art. 63 – Carovane

Art. 64 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art. 65 – Questue

TITOLO VIII – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 66 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 67 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 68 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art. 69 – Accatastamento di legno e altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art. 70 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 71 – Divieto di accensione fuochi ed emissione fumi o esalazioni

Art. 72 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Art. 73 - Attività su vie o piazze pubbliche

Art. 74 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 75 – Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 76 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Art. 77 – Materiale di demolizione

Art. 78 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Art. 79 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO IX – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 80 – Norma di rinvio

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 81 – Esercizio di mestieri girovaghi

TITOLO XI – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 82 – Cortei funebri

Art. 83 – Cortei, Processioni e Manifestazioni

TITOLO XII – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 84 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 85 – Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Art. 86 – Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni

Art. 87 – Sospensione delle autorizzazioni

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 88 – Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie ed aree private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo, revocando, con giustificato motivo, i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

Art. 5

Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7/8/1990, n° 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n° 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6/5/1940 n° 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente Regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando senza nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti, o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art.7

Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento dei relativi diritti e costi.

Un esemplare del presente Regolamento resta sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando di Polizia Municipale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Il Regolamento è consultabile anche nel sito internet del Comune.

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 8

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n°1265 (artt.202,216,218,227) dalle specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 9

Occupazione di suolo Pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 10

Modalità per il carico e scarico delle Merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In deroga alle norme sopra indicate e in conformità con il Codice della strada, è consentita, previa comunicazione ed accordi con il Comando Polizia Municipale, l'occupazione del suolo pubblico per effettuare traslochi che non comportino periodi superiori alle sei ore.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 11

Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile

E' vietato scaricare rottami, detriti e materiale putrescibile di qualsiasi specie se non nei luoghi designati a norma di legge su tutto il territorio Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento di raccolta e recupero o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.

Art. 12

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Nuovo Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Le disposizioni del presente articolo lasciano salve ed impregiudicate le previsioni in materia del Regolamento edilizio e del Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di Arredo Urbano.

Art. 13

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di Arredo Urbano, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiede, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere una altezza dal piano non inferiore a mt.2.20.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art 14

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di motivata urgenza la rimozione dovrà avvenire immediatamente. La ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a cura e spese, rischio e pericolo dei concessionari, sarà

effettuata entro mesi 6 (sei) dal termine dei lavori, comunicato agli stessi dall'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni del presente articolo lasciano salve ed impregiudicate le previsioni in materia del Regolamento edilizio e del Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di Arredo Urbano.

Art. 15

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

L'occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di frutta, verdura, dolci o altre derrate sfuse, all'esterno dei negozi, è consentita solo nelle aree interdette alla circolazione veicolare.

Art. 16

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla L.R. n. 1 del 3 gennaio 2007, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Dovranno rispettare le prescrizioni della Legge di P.S. gli spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, e se richiesto dovranno ottenere preventiva autorizzazione previo parere del Comando di Polizia Municipale.

L'eventuale struttura utilizzata dovrà essere realizzata in base a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del fabbricato. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la costruzione dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio.

Le strutture comunali tipo palco, utilizzate per le manifestazioni pubbliche, saranno sottoposte a verifica tecnica, come sopra indicato, al primo utilizzo di ogni anno.

Art. 18

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve. Al riguardo dovrà essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Le disposizioni del presente articolo lasciano salve ed impregiudicate le previsioni in materia del Regolamento edilizio e del Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di Arredo Urbano.

Art. 19

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, la posa di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei cavi e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari, previa messa in mora con comunicazione scritta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

Art. 20

Occupazione temporanea con imbarcazioni

Nel caso di mare agitato è consentita, senza autorizzazione, l'occupazione del suolo pubblico con barche e attrezzature relative, nelle adiacenze del porto e delle spiagge, sempre che non venga ostacolato il pubblico transito. E' fatto obbligo di sgombrare il suolo pubblico appena le condizioni del mare lo consentano e l'autorità competente abbia rimosso i segnali di pericolo e limitazioni.

Titolo III – PULIZIA NEI CENTRI ABITATI

Art. 21

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

In particolare, è proibito gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc., provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi.

Art. 22

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00, è vietata ogni attività di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni, eccetto per l'impresa appaltatrice dei servizi di nettezza urbana. Dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo alle persone.

Le Ditte e le Imprese che eseguono questi lavori per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico, dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è concessa per le strade e nelle ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo che non si tratti di operazioni che rivestano carattere di assoluta urgenza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano permanentemente custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 23

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti dei pubblici esercizi e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, sporcare o imbrattare il suolo stesso.

E' fatto obbligo alle imprese edili che occupano il suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere ed altre attrezzature, tenere l'area concessa pulita e in ordine. Le stesse dovranno evitare la caduta sul suolo pubblico di calcinacci o di qualsiasi materiale e la dispersione di sostanze polverose provenienti dal cantiere. E' fatto obbligo, altresì, di restituire il suolo dato in concessione al pristino stato di pulizia e di manutenzione, a cura e spese del concessionario.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 24

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 25

Sgombero della neve

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare. Essi hanno altresì l'obbligo solidale di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio che si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata dalla Polizia Municipale, e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

TITOLO IV – ESTETICA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 26

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli adorni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al restauro dell'intonaco. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, fatte salve le norme sulle insegne.

L'autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese dei trasgressori.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba, che fuoriesca dalla proprietà privata lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 27

Mantenimento di terreni ed aree private

I proprietari, e tutti coloro che a qualsiasi titolo dispongono l'uso di terreni privati ubicati nell'ambito del territorio Comunale, frazioni comprese, hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura, spese e responsabilità e con tutte le cautele e gli accorgimenti necessari, ai lavori di pulizia e smaltimento dei rifiuti nelle aree private incolte, o palesemente trascurate; ai lavori di decespugliamento, qualora sussista pregiudizio all'igiene pubblica e pericolo d'incendio. Essi hanno altresì l'obbligo di mantenere le siepi "vive" in modo da non restringere o danneggiare la larghezza della sede stradale pubblica.

Art. 28

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli e di iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 29

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 30
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 31
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permesso fuori dei locali e recinti privati. E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico che provochi stillicidio.

Art. 32
Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 33
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, fuori dai casi espressamente previsti dal Regolamento di raccolta e recupero o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 34
Aree e terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico hanno l'obbligo di:

- mantenere pulite le proprietà da erbacee e sterpaglie al fine di impedire l'invasione del suolo pubblico;
- tagliare le radici e i rami delle alberature che si protendono oltre il confine privato sulla sede stradale comunale in modo da non occultare la segnaletica stradale, offuscare la pubblica illuminazione, limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate creando disagi e/o pericoli per la viabilità pedonale e veicolare;
- rimuovere, nel più breve tempo possibile, pietrame, alberature e ramaglie di qualsiasi consistenza che dai terreni privati vengano a cadere sulla sede stradale pubblica per effetto di intemperie e/o per qualsiasi altra causa, con grave pericolo per la pubblica o privata incolumità;
- ricostruire i muri di fascia crollati o pericolanti con le stesse dimensioni e con la stessa tipologia di quelli esistenti;

- di consentire libero e incondizionato accesso nelle aree private recintate e non, a tutti i funzionari ed agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza e del controllo della effettuata pulizia.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro, l'Autorità Comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recintare la proprietà.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA

Art. 35

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 447/1995 e la Legge Regionale n. 12/1998, nelle more dell'adozione del Regolamento acustico comunale, al fine di migliorare il livello della tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

Art. 36

Attività produttive commerciali e assimilabili

L'avvio o la modifica di attività produttive, commerciali e assimilabili sono soggette all'obbligo di presentazione, da parte del proponente, di valutazione di impatto acustico che l'Amministrazione Comunale valuta in sede autorizzativa.

Art. 37

Infrastrutture

In sede di istruttoria urbanistico-edilizia per il conseguimento dei relativi titoli autorizzativi per la costruzione o modifica di infrastrutture di trasporto, impianti sportivi o ricreativi, l'Amministrazione può richiedere al proponente una valutazione di impatto acustico.

Art. 38

Attività temporanee

Fatto salvo quanto disposto dai successivi art. 39-40, qualunque attività rumorosa temporanea è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione può ammettere il superamento in deroga dei limiti di zona.

L'autorizzazione contiene prescrizioni relative a:

- orari e giorni in cui limitare le immissioni sonore;
- misure di contenimento e/o abbattimento delle immissioni;
- limiti massimi di immissione.

Art. 39

Cantieri edili

Di norma, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.37, per i cantieri edili sono valutati i seguenti criteri:

- 1) Orari: le attività svolte in deroga ai limiti devono essere limitate ai giorni feriali, eccetto sabato e prefestivi, con orario contenuto tra le ore 8.00 e le ore 19.00;

- 2) Livelli sonori: il valore limite massimo di emissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare:
- 70 dbA: limitatamente agli intervalli lavorativi concessi nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
 - 80 dbA: limitatamente a fasce orarie tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 19.00 per una durata complessiva giornaliera non superiore alle 4 ore.

Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese a semplice richiesta verbale, ogni volta che i soggetti incaricati della vigilanza lo riterranno necessario.

Art. 40

Attività che non necessitano di autorizzazione

Si intendono autorizzate, anche con deroga ai limiti di zona, senza necessità di specifica istanza, le attività relative a:

- cantieri edili stradali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico, per interventi connessi alla tutela dell'incolumità pubblica e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi in rete;
- le processioni in occasione delle feste patronali e civili;
- le attività connesse alla raccolta di rifiuti solidi urbani ed allo spazzamento e lavaggio delle strade nella fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 22.00, purché siano adottate misure specifiche atte a minimizzare il disturbo;
- fuochi d'artificio realizzati nell'ambito delle feste patronali o civili.
- manutenzione di aree verdi e suolo pubblico purché svolta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.

Art. 41

Attività soggette a semplice comunicazione

Si intendono autorizzate, previa semplice comunicazione contenente indicazione di orari, giorni di lavorazione e livelli sonori attesi, le seguenti attività:

- cantieri edili per i quali il livello atteso di emissione sonora non superi i limiti di zona, nella fascia oraria 8.00 – 19.00 dei giorni feriali, eccetto sabato e prefestivi;
- cantieri edili, anche in deroga ai limiti di zona, purché siano rispettati i criteri di cui all'art. 38, di durata non superiore ai sei giorni lavorativi;
- i fuochi d'artificio realizzati da privati, conformi alle categorie di libero uso e fatte salve le autorizzazioni e le precauzioni derivanti da norme specifiche;

Art. 42

Poteri del Sindaco

Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 43

Norme particolari per gli esercizi pubblici

Fatto salvo l'ottenimento della prevista autorizzazione di cui all'art. 36, all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree utilizzate per la collocazione di tavoli e sedie per la sosta degli avventori, il suono della musica dovrà terminare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

Entro tale orario, comunque, il volume della musica dovrà essere mantenuto in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni vicine.

L'eventuale prolungamento di tale orario potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, in speciali occasioni, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

L'esercente è responsabile di eventuali urla e schiamazzi causati dagli avventori del proprio locale.

Art. 44

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni (rumori nelle case)

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, ad eccezione delle immissioni sonore determinate da apparecchiature medicali salvavita purché vengano adottate idonee misure atte a minimizzare il disturbo.

Art. 45

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte, sono considerati rumori fastidiosi, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o speciali ricorrenze.

E' vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

L'uso di sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili, devono essere predisposti con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

I cani o altri animali detenuti nelle abitazioni, negozi, cortili, terreni e simili, non devono arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone con insistenti e prolungati latrati, guaiti ed in altro modo, specialmente durante le ore notturne. I proprietari o detentori degli stessi devono provvedere ad allontanare gli animali o a metterli in condizione di non disturbare.

Art. 46

Venditori, suonatori ambulanti ed artisti di strada

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati salvo quanto previsto dalla normativa in materia di commercio.

L'attività di suonatori ambulanti e di artisti di strada, anche di natura temporanea giornaliera, è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 47

Rumori nei locali pubblici e privati

All'interno dei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare disturbo secondo i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

L'intensità e la durata del suono delle campane debbono essere tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Le stesse non possono essere azionate dalle ore 22 alle ore 7, con l'eccezione della notte di Natale, Pasqua e speciali ricorrenze.

Art. 48

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 49

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, gli apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

TITOLO VI – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 50

Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' vietato lasciar vagare qualsiasi specie di animali, compresi quelli da cortile, su aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali ad eccezione delle zone appositamente individuate.

Art. 51

Diritti degli animali e loro maltrattamento

E' fatto divieto di abbandonare gli animali e mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e delle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

E' vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica.

E' fatto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.

A norma dell'articolo 1 della Legge 20/07/2004, n° 189 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 52

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici veterinari dell'A.S.L. competente per territorio dai relativi proprietari, ai fini della Vigilanza Sanitaria, con l'apposizione del tatuaggio previsto dalla Legge.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati e tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno della proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente al numero degli animali stessi), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno privi di idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

Per i cani custoditi in recinti, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq. 6.

Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4.00 metri e scorrere su un cavo aereo della lunghezza non inferiore a mt. 4.00 e posta ad un'altezza di mt. 2.00 dal terreno, tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopra citati, la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile di competenza convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 53

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli.

I proprietari e i detentori dei cani di grossa taglia e comunque di razza bulldog, alano, cane da pastore, mastino napoletano, pit bull, rottweiler, doberman, ecc., o di indole mordace, quando portano gli animali in luogo pubblico o aperto al pubblico, debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320 e dalla ordinanza interministeriale del 3 marzo 2009.

Per quanto riguarda l'uso del guinzaglio, dovranno essere osservate tutte le cautele affinché il cane sia sempre controllabile dal conduttore in ogni situazione. In particolare, esso non dovrà avere una lunghezza superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali aree appositamente destinate ai cani. E' obbligatorio portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta delle autorità competenti.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

I cani non possono circolare o sostare sugli arenili, ad eccezione di quelli addestrati per il salvataggio, di quelli al servizio di persone non vedenti, dei cani adibiti ai servizi di Polizia o di pubblica utilità.

La presente disposizione si intende modificata e/o integrata da eventuali disposizioni normative regionali e nazionali in materia che dovessero sopravvenire.

Art. 54

Imbrattamento causato dalle deiezioni

I proprietari di animali, o chi li ha in custodia momentanea, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l'immediato recupero e rimozione degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

In caso di permanenza anche momentanea di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari o detentori debbono evitare, con gli accorgimenti più idonei, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 55

Divieti

E' vietato tosare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 56

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica, si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

TITOLO VII – DIVIETI

Art. 57

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

Sono vietati, altresì, sul suolo pubblico, compresi gli arenili, giochi o manifestazioni che possono recare danno o molestia.

Sono escluse dal divieto le località per le quali vengono rilasciate specifiche autorizzazioni. Viene consentito il gioco della palla ai bambini di età inferiore ai 10 anni nei luoghi in cui è interdetto il transito veicolare, a condizione che ciò non arrechi disturbo alle persone.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

Art. 58

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, gettare per terra manifesti, opuscoli, foglietti o altri strumenti di comunicazione che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione.

Sono fatte salve le vigenti norme che regolano la pubblicità.

Art. 59

Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 60

Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici è specialmente fatto divieto di:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore, eccettuato i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza, i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
- d) danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- g) nei centri sportivi comunali è vietato circolare con ciclomotori, motocicli e autoveicoli in genere;
- h) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali;
- i) effettuare, di norma manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione e devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
- j) utilizzare da parte di persone di età maggiore di 12 anni giochi per bambini;
- k) l'ingresso e la permanenza nei giardini e nei parchi pubblici fuori dall'orario di apertura quando espressamente segnalato.

Art. 61

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato avvalersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle stesse.

Art. 62

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

In particolare è vietato sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui muriccioli e sui parapetti.

E' vietato circolare nelle vie cittadine, con l'eccezione della passeggiata a mare, a torso nudo.

E' altresì vietato accedere a negozi, pubblici esercizi e pubblici uffici a torso nudo.

Art. 63

Carovane

La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale.

Art. 64

Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano.

Resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Resta salva per il proprietario la possibilità di intraprendere azioni di tutela e di rivalsa nei confronti del responsabile del danneggiamento.

Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'autorità Comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Art. 65

Questue

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

TITOLO VII – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 66

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 67

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e i magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e i magazzini di minore entità, è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato fermo restando il possesso degli stessi dei requisiti di legge.

Art. 68

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di Nulla Osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e certificato di prevenzione incendi:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 69

Accatastamento di legno e altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 70

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò; eccetto i barbecue e forni domestici. E' vietato altresì fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi. Per quanto riguarda l'accensione dei fuochi artificiali si dovranno seguire le prescrizioni dell'apposito Regolamento comunale fino all'adozione del quale valgono le norme previgenti.

Art. 71

Divieto di accensione fuochi ed emissione fumi o esalazioni

E' proibito esercitare sulla strada o piazze pubbliche, negli stacchi, giardini, cortili o simili, qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocive o semplicemente moleste.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, è consentita l'accensione di fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse alla tenuta dei terreni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- distanza minima dalle altrui abitazioni: metri 10
- distanza minima dai boschi: metri 80
- orari dal 1 maggio al 30 settembre:
 - dalle ore 5.00 alle ore 8.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato.
- orari dal 1 ottobre al 30 aprile con i seguenti:
 - dalle 5.00 alle ore 10.00 dal lunedì al sabato.

Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi (entro una distanza compresa tra 80 e 200 mt) è necessario comunque acquisire preventivamente il benessere del Corpo Forestale dello Stato.

In ogni caso è fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero di accendere fuochi qualora siano presenti altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri; l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.

E' sempre vietato accendere fuochi quando spira vento e nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità regionali ai sensi dell'art. 42 della L.R. 4/99 per i quali è previsto l'assoluto divieto.

Quando è acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alle distanze suindicate, devono essere adottate le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui e chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona, e col numero occorrente di aiutanti, fino a quando il fuoco è spento.

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi nei giorni della domenica e/o festivi.

Qualora l'accensione dei fuochi e l'emissione dei fumi, ancorché nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, costituisca comprovata molestia ai cittadini, ovvero pericolo per l'incolumità pubblica e privata, l'autorità costituita può disporre l'immediato spegnimento del fuoco.

E' inoltre obbligatorio il taglio delle piante secche e l'allontanamento dal fuoco delle cataste di legna per evitare il propagarsi delle fiamme.

Art. 72

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 73

Attività su vie o piazze pubbliche

Le attività o le lavorazioni su suolo pubblico o nei luoghi adiacenti a quelli pubblici, che possano determinare proiezioni di schegge e/o emissioni comunque pericolose per i passanti, devono essere condotte avendo cura di predisporre idonee protezioni ovvero misure idonee di prevenzione degli incidenti.

Art. 74

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art. 75

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi su pavimenti, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve segnalare tempestivamente il guasto all'Autorità Comunale.

Art. 76

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, il riattamento o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo autorizzativo edilizio rilasciato, nonché quelle del Codice della Strada.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 77

Materiale di demolizione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, materiali di demolizione od altro.

Art. 78

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 79

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 80 Norma di rinvio

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applica la L.R. n. 1/07.
Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Comunale Edilizio.

TITOLO X – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 81 Esercizio di mestieri girovagli

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

TITOLO XI – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 82 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Art. 83 Cortei, processioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne deve dare avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune. Le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall'Autorità Comunale. Il rilascio dell'eventuale autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e a cose e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

TITOLO XII – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 84

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla L.24/11/1981 n. 689 e successive modifiche, così determinate:

Chiunque violi:

- 1) le disposizioni di cui agli artt. 10-13-14-27-30-31-32-33-44-45-47-54-55-56-58-59-60-61-64-68-74-75-84- è punito con la sanzione amministrativa: da Euro 25,00 a Euro 200,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
- 2) le disposizioni di cui agli artt. 12-15-17- 20-21-22-23-24-25-28-29-46-48-49-50-51-62-63-65-66-76-77-83- è punito con la sanzione amministrativa: da Euro 50,00 a Euro 300,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.
- 3) le disposizioni di cui agli artt. 11-18-19-26-34-43-52-53-67-69-70-71-72-73-78-79-80-81- è punito con la sanzione amministrativa: da Euro 75,00 a Euro 450,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di Euro 150,00.
- 4) Per gli articoli dal n. 35 al n. 42 si applicano le sanzioni previste dalla disciplina nazionale e regionale in materia acustica con particolare riferimento alla Legge n. 447/1995 ed alla Legge Regionale n. 12/1998.

Le sanzioni previste nel Regolamento, sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Art. 85

Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 86

Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n°689 e del D.P.R. 22/7/1982, n°571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso un deposito comunale. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 87

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 88

Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.